

(N. 1174)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1950

Norme provvisorie per il pagamento di interessi sui titoli al portatore del Debito redimibile 3 per cento netto, per i quali siano esaurite le cedole.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la riscossione della rata di scadenza 1° aprile 1950, le obbligazioni del Debito redimibile 3 per cento netto, create con legge 15 maggio 1910, n. 228, sono rimaste sprovviste di cedole.

Occorrerebbe pertanto provvedere all'unione, nei modi consueti, ai titoli stessi, di un nuovo foglio cedole, per la riscossione degl'interessi.

È in corso però un disegno di legge per l'estinzione di alcuni debiti dello Stato, e, tra gli altri, anche del debito in parola, e pertanto se tale provvedimento, come si confida, sarà approvato, si rende superfluo l'allestimento dei detti fogli cedole.

Tuttavia, poichè con il 1° aprile 1950 i titoli, come detto, sono rimasti sprovvisti di cedole, si ritiene opportuno, nell'eventualità che la emanazione del cennato provvedimento possa

non avvenire tempestivamente, fissare le modalità per mettere in grado i portatori di riscuotere puntualmente, alla scadenza, la prossima rata, e cioè quella 1° ottobre 1950.

A tal fine, tenuto conto dell'economia non lieve che si può conseguire con l'omettere l'allestimento dei fogli cedole, è stato predisposto l'unito disegno di legge — che sottopongo alla Vostra approvazione, con l'urgenza necessaria per la sua materia — con il quale, in via provvisoria, viene sancito il pagamento delle rate d'interessi sui titoli in parola, in base a presentazione dei titoli ed annotamento a tergo di essi, con il procedimento eccezionale, già favorevolmente sperimentato in altre occasioni (decreti legislativi luogotenenziali 3 agosto 1944, n. 173 e 174, legge 25 marzo 1950, n. 166).

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il pagamento delle rate d'interessi, relativamente ai titoli al portatore del Debito redimibile 3 per cento netto, creato con legge 15 maggio 1910, n. 228, che siano rimasti privi di cedole, potrà essere provvisoriamente eseguito, alle rispettive scadenze, dalle sezioni di tesoreria provinciale, in base alla presentazione dei titoli ed a domanda, in carta libera, da compilarsi dall'esibitore, in duplice esemplare.

La sezione di tesoreria provinciale accerterà che il pagamento richiesto corrisponda a rata d'interessi, per la quale non era unita al titolo la relativa cedola, risconterà la regolarità della domanda, in corrispondenza con le risultanze dei titoli, e, previa osservanza delle ulteriori formalità prescritte, darà corso — se

nulla vi osti — al pagamento richiesto, applicando, a tergo dei titoli, il bollo a calendario con l'indicazione del pagamento e della data di scadenza della rata cui esso si riferisce.

Su un esemplare della domanda, che, previo riscontro della regolarità di essa, e dell'avvenuta apposizione del bollo di pagamento sul titolo, sarà munito del visto da parte del capo della sezione di tesoreria o di un suo delegato, l'esibitore rilascerà quietanza del pagamento conseguito, e il cassiere vi apporrà la propria firma.

L'esemplare, considerato nel precedente comma, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, distintamente dagli altri documenti contabili e con elenco riassuntivo.

## Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.